

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:
[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti
e Santi Delia, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via
Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e [REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED]

per l'annullamento, previa sospensione,

1) del bando di ammissione al predetto concorso nella parte in cui,
richiamandosi al D.M. 28 giugno 2012, parimenti impugnato in parte
qua, sancisce che, "in caso di parità di voti, prevale in ordine

decescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica (...). In caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

2) del bando stesso e del D.M. 28 giugno 2012, n. 196 anche per la parte in cui non prevede che, in caso di titoli o esperienze di studio successive ed ulteriori rispetto al diploma di istruzione secondaria superiore, si tenga conto degli stessi ai fini della determinazione del punteggio nonché nella parte in cui omette di stilare un'unica graduatoria nazionale;

3) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo ha approvato la correzione della prova di concorso della ricorrente e, in particolare, ha ritenuto non apposta la cancellazione della stessa eseguita sulla domanda n. 44, ritenendola errata e, dunque, penalizzandola di 0,25 centesimi di punto senza la quale penalizzazione la stessa risulterebbe collocata tra la posizione n. 950 e la n. 979 in graduatoria e, in ragione di ciò, otterrebbe l'ammissione;

3) in parte qua della graduatoria di concorso nella parte in cui non vede collocata la ricorrente in posizione comunque utile sulla base dei criteri spiegati in ricorso

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nonché, ove occorra, e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università Politecnica delle Marche, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 292/13 del 24.1.2013;

Vista l'ordinanza cautelare della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 801/2013 dell'11.3.2013;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 luglio 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 17 dicembre 2012 e depositato il successivo 19 dicembre, la sig.ra Eliana Costantina chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe.

In particolare, la ricorrente ricordando di essere stata collocata in posizione "ex aequo" con l'ultima ammessa al corso di laurea in Medicina presso l'Università Politecnica delle Marche, evidenziava di aver subito un errore nella correzione della domanda n. 44, cui era stato attribuito il punteggio di -0,25 e contestava, ad ogni modo e in

via subordinata, i criteri di valutazione delle posizioni “ex aequo” e la stessa impostazione della legge di gara.

In sintesi, quindi, lamentava quanto segue.

“I. Violazione e/o falsa applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 28 giugno 2012. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento della causa tipica”.

Il punteggio attribuito per la domanda n. 44 era errato, perché la relativa casella era stata annerita completamente dalla ricorrente e non contrassegnata validamente, per cui il punteggio di -0,25 per la domanda considerata errata non doveva essere assegnato.

“II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.m. 28 giugno 2012, del bando di concorso e degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta”.

La ricorrente era già laureata in Chimica e Farmacia con 110/100 e ed era illogica, in caso di parità di punteggio, la preferenza accordata in ordine decrescente alle risposte su domande di cultura generale (ben 40 su 80). Così pure era illogica la mancata preferenza nei confronti di chi poteva vantare titoli di studio ulteriori, contrariamente a quanto invece effettuato per selezioni analoghe negli anni antecedenti.

“III. Violazione degli artt. 3,34, 97 e 117 della Costituzione, dell’art. 2, par. 1, del Protocollo addizionale alla CEDU e della legge 2 agosto 1999, n. 264. Violazione e falsa applicazione della l.n. 240/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso Ateneo”.

Il sistema dell' "aggregazione" tra Atenei non consentiva comunque di valutare il merito assoluto del candidato ma era legato a fattori casuali e non proporzionali.

La ricorrente concludeva la sua esposizione con un'istanza di risarcimento in forma specifica o comunque per perdita di "chance". Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con l'ordinanza in epigrafe questa sezione rigettava la domanda cautelare ma la statuizione era riformata dal Consiglio di Stato, con l'altra ordinanza cautelare pure richiamata in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2013 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, al non più sommario esame proprio della fase di merito, rileva la fondatezza, assorbente, del primo motivo di ricorso.

Esaminando la scheda relativa alla domanda n. 44, risulta l' "annerimento" della relativa casella, desumibile dalla forma grafica più marcata che la riempie del tutto, rispetto alla forma grafica usata per le altre risposte che invece chiaramente contrassegna solo una "croce" l'interno della stessa.

In conformità con la previsione del bando (art. 6), quindi, che consentiva l'annerimento completo della casella corrispondente, la risposta in questione non doveva essere considerata, con conseguente attribuzione – nel caso di specie - di punteggio 0 e non di punteggio -0,25 invece attribuibile solo per una risposta sbagliata, desumibile come tale.

La fondatezza di tale motivo di ricorso, come sopra anticipato, appare assorbente rispetto agli altri due motivi tendenti a contestare

le modalità di valutazione della posizione “ex aequo” e la stessa struttura in aggregazione universitaria della procedura di selezione in questione, dato che l’Amministrazione dovrà provvedere a rivalutare l’elaborato della ricorrente e attribuire il giusto punteggio di 0 con relativa collocazione in graduatoria.

La domanda di annullamento, quindi, deve essere accolta mentre non sussistono i presupposti per accogliere l’ulteriore domanda risarcitoria, atteso che l’Amministrazione dovrà provvedere di conseguenza nei sensi sopra descritti, idonei a soddisfare la domanda principale della ricorrente medesima, ferma restando la già disposta iscrizione al corso di laurea in questione da parte dell’Università Politecnica delle Marche nei sensi di cui alla su richiamata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Le spese di lite possono comunque eccezionalmente compensarsi, attesa la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati in relazione al punteggio assegnato e collocazione in graduatoria della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ~~26~~/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)